

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA CASA DELLO SPETTATORE ETS

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA

Territoriale di
Roma 1
Castelvero

N. 3828

3

Data 20/12/2023

REGISTRATO
CON EURO

ESENTE

IL DIRIGENTE

Il giorno 18 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso la sede legale a Roma in Via Collazia, 2F, si tiene, in seconda Convocazione, l'Assemblea ordinaria dell'Associazione "CASA DELLO SPETTATORE ETS".

Viene nominato Presidente dell'Assemblea il sig. Giorgio Testa e Segretario il Sig Giuseppe Antelmo.

Prende la parola il Presidente che dichiara l'assemblea regolarmente costituita in quanto risultano presenti i soci nelle persone di Giorgio Testa, Ada Cristodaro, Giuseppe Antelmo, Miriam Larocca, Alice Beggiolin, Flavia Gallo, in numero sufficiente ed atto a deliberare, è assente la socia Flaminia Salvemini.

Il Presidente, quindi, illustra gli argomenti all'ordine del giorno:

1) Modifica Statuto dell'Associazione ai fini dell'adeguamento alla Riforma del Terzo Settore;

2) Varie ed eventuali;

1) Modifica Statuto dell'Associazione e adeguamento alla Riforma del Terzo Settore;

Il Presidente illustra le motivazioni per cui propone di procedere alla stesura ex novo dello Statuto ai fini dell'adeguamento al nuovo C.T.S. ex Decreto 117/2017. Questo consentirà il corretto completamento della procedura Trasmigrazione al RUNTS, Registro Unico Terzo Settore. Viene data lettura del nuovo statuto elaborato e l'assemblea approva la nuova versione all'unanimità. (Allegato A)

2) Varie ed eventuali


Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea.

Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017.


Roma, 18/12/2023

Firmato per approvazione dai Soci:


(Giorgio Testa)

Firma..... 


(Ada Cristodaro)

Firma..... 


(Giuseppe Antelmo)

Firma..... 


(Alice Beggolin)

Firma..... 

(Miriam Larocca)

Firma..... 

(Flavia Gallo)

Firma..... 

Allegato A

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DELLO SPETTATORE ETS

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione denominata CASA DELLO SPETTATORE ETS (di seguito, "Associazione"). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "ENTE DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo ETS. L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di "Ente Terzo Settore" o l'acronimo ETS una volta iscritta al RUNTS, fino a quel momento la sua denominazione sarà solo Associazione CASA DELLO SPETTATORE

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessarie per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività ed alla gratuità delle cariche associative ad eccezione dell'organo di controllo e del revisore legale ove nominati.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all'estero.

L'Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l'organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche

associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità

delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei

principi della Costituzione che hanno ispirato l'associazione stessa e, in particolare, nel

rispetto dell'art. 118, comma 4 della Costituzione. L'associazione intende svolgere ai sensi

dell'articolo 5 D.Lgs n.117/2017 le seguenti attività di interesse generale, in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

includendo attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art. 5);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educative (lett. d art.5).

In concreto l'Associazione persegue lo scopo in oggetto attraverso:

- la costruzione di comunità di spettatori per diffondere la cultura teatrale e per educare

alla visione dello spettacolo dal vivo e delle diverse forme di fruizione culturale;

- l'organizzazione di laboratori, seminari, corsi di formazione sulla didattica della visione

destinati a insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con

scuole, università ed enti di ricerca pubblici e privati;

- la cura e la promozione di interventi per la formazione del pubblico in collaborazione con

teatri, circuiti e festival;

- la conduzione di una ricerca a livello nazionale sul ruolo del pubblico dello spettacolo dal

vivo;

- l'integrazione di azioni e interventi di educazione alla visione e di mediazione verso l'arte

e la cultura all'interno di progetti socio-educativi per la prima infanzia, in collaborazione

con le famiglie e la scuola;

	- il supporto a compagnie e gruppi di artisti per integrare un lavoro sul pubblico nel processo creativo;	
	- l'ideazione e organizzazione di percorsi di visione guidati, scelti secondo criteri tematici, o di linguaggio o di interesse sociale;	
	- la formazione, lo sviluppo e la qualificazione del pubblico delle varie forme di Spettacolo;	
	- l'organizzazione di servizi di accoglienza e facilitazione all'accesso del pubblico;	
	- l'organizzazione e promozione del pubblico di spettacoli e rassegne;	
	- la realizzazione di interventi formativi e promozionali all'interno di festival ed eventi culturali speciali;	
	- l'organizzazione di corsi, seminari e convegni sui vari aspetti dell'educazione alla visione e della formazione del pubblico, indirizzati a diverse figure professionali;	
	- l'attivazione di sportelli di informazione e consulenza su programmazioni di spettacoli per scuole, reti di scuole, enti pubblici e privati;	
	- l'attivazione di centri di documentazione e di archivi digitali sulla mediazione teatrale e pubblicazione di testi e materiali sui temi di ricerca e sulle attività dell'associazione;	
	- la gestione diretta della programmazione artistica e della formazione del pubblico di sale teatrali o in occasione di progetti speciali realizzati in collaborazione con musei, auditorium, centri educativi, ecc.;	
	- la pratica, la diffusione e la promozione della cultura in generale e della pratica teatrale e dello spettacolo dal vivo in particolare;	
	- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione e primo approccio ai linguaggi scenici;	
	- l'organizzazione e promozione di spettacoli e laboratori all'interno di progetti formativi;	
	- lo svolgimento di azioni mirate a favorire ed ampliare l'accesso alla pratica ed alla fruizione di cultura e di spettacolo, con particolare attenzione a tutte quelle categorie di cittadini identificate comunemente in condizioni di svantaggio con riferimento a	

condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;

- lo svolgimento di attività aventi ad oggetto: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e turistiche di interesse sociale. Inclusive anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, anche in relazione al territorio.

- l'ideazione e svolgimento di attività di promozione culturale, teatrale e turistica e di valorizzazione dei beni culturali.

- la promozione di rassegne teatrali, di danza, di circo, musicali, cinematografiche, editoriali, mostre ed esposizioni.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

a. organizzare e gestire corsi di formazione nell'ambito delle varie discipline dello spettacolo, sia direttamente, sia per conto terzi;

b. creare, produrre e propagandare strumenti e modalità di coordinamento per la diffusione, promozione e distribuzione di tutte le forme dello spettacolo, garantendo il pluralismo culturale, attraverso l'informazione e l'ampio sostegno alle più diverse iniziative della ricerca, sperimentazione in proprio o in collaborazione con altre strutture,

Enti o Associazioni;

c. partecipare alla produzione ed alla coordinazione di iniziative e spettacoli di particolare interesse artistico favorendo l'incontro ed il confronto tra differenti culture;

d. promuovere ed organizzare manifestazioni, rassegne specializzate, ricorrenti e stabili per radicare la consuetudine allo spettacolo e la conoscenza delle discipline del teatro, della danza, della musica, del circo e della cinematografia, avendo riguardo alle esigenze dei diversi contesti culturali;

e. varare e sostenere progetti per la formazione nello spettacolo, l'educazione di base ed avanzata ai linguaggi del teatro, della danza, della musica, del circo e della cinematografia,

il confronto tra le esperienze laboratoriali e produttive, con particolare attenzione alle nuove professionalità artistiche.

f. valorizzare le forze culturali e professionali operanti nel settore, attraverso seminari, incontri di studio, conferenze, convegni, edizioni, corsi professionali di formazione ed aggiornamento, creazione di archivi, banche dati, osservatori dello spettacolo in ogni sua manifestazione;

g. realizzare e proporre, interscambi culturali per la diffusione dello spettacolo;

h. operare progetti di recupero e valorizzazione degli spazi teatrali, o comunque idonei ad ospitare attività di formazione, promozione, allestimento e produzione di teatro, danza, musica, circo e cinematografia, presenti sul territorio, assumendone, nel caso, la gestione, al fine di renderli spazi pienamente accessibili con particolare attenzione al mondo della disabilità, ai giovani ed alle associazioni culturali;

i. favorisce il ricambio generazionale, producendo e ospitando spettacoli di giovani .

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre:

ricevere contributi da Enti locali, nazionali e internazionali pubblici o privati a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;

collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti, associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

È comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria. L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, o attraverso contratti finanziari di affidamento e credito presso sportelli bancari o analoghe operazioni. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti consentiti dell'articolo 8 c. 3 L. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni nonché nel rispetto di tutta la normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 – SOCI

Sono Soci dell'Associazione e possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, ivi inclusi enti pubblici e privati, nonché associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati, sia italiani sia esteri che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

È espressamente prevista l'assenza di collegamento tra la partecipazione sociale e la titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero dei Soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque intenda aderire all'Associazione in qualità di socio deve formulare al Consiglio Direttivo un'espressa domanda scritta che contenga i dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) o dell'ente (denominazione o indirizzo della sede legale, dati del legale rappresentate, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica), la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, nonché l'impegno ad osservarne lo statuto, l'eventuale regolamento interno (ove adottato) e le deliberazioni degli organi associativi. Inoltre, deve versare la quota d'iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione all'Associazione delibera con provvedimento motivato nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, motiva il rigetto e lo comunica all'interessato. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di eventuale rigetto, l'aspirante socio può richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima Assemblea utile. La qualifica di socio è acquisita a far data dall'approvazione della domanda e dal versamento della quota associativa. Da questo momento il socio sarà iscritto nell'apposito libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'importo della quota sociale annuale. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci con voto favorevole

dei presenti. Il Consiglio Direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all'espulsione dei Soci che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza/permanenza nell'Associazione.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria, esprimere il proprio voto, sia direttamente sia mediante delega scritta conferita ad altro socio (ogni socio può essere portatore di due deleghe scritte); in caso di minorenni il voto viene esercitato da chi ha la responsabilità genitoriale;

- essere informati sulla vita e sulle attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;

- essere rimborsati delle spese, documentate ed effettivamente sostenute, per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo;

- eleggere gli organi associativi;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, partecipare e votare nelle assemblee, ivi comprese quelle attinenti all'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina dell'Organo Direttivo;

- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

- osservare le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno;

- osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- versare nei termini la quota associativa annua, laddove il Consiglio Direttivo deliberi di

introdurre tale obbligo;

- tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione animato

da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

L'eventuale quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di Socio è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, la

dichiarazione di recesso ha effetto con la scadenza dell'anno in corso;

- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione o

scioglimento per le persone giuridiche;

- il mancato versamento della quota associativa per almeno un anno o ritardo nel

pagamento oltre il termine che il Consiglio direttivo deciderà di istituire;

- indegnità, incompatibilità, inidoneità, o per qualsiasi altro grave motivo che, a giudizio

del Consiglio Direttivo, renda incompatibile la permanenza del Socio nell'Associazione.

La cancellazione o l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due

terzi dei presenti. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio, il quale, entro 30

(trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante

raccomandata o PEC inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. È comunque fatto salvo

il ricorso al giudice ordinario.

I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di aderire all'Associazione non

hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non vantano alcun diritto sul

patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente e il Vice Presidente (ove nominato) del Consiglio Direttivo;

- l'Organo di controllo (qualora istituito);

- il Revisore legale dei conti (ove nominato);

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione eventualmente dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla Revisione Legale. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate e autorizzate dal Consiglio Direttivo e risultino debitamente documentate.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composto da tutti i soci che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il segretario dell'Associazione svolge le funzioni di segretario che ne redige i verbali. La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede legale dell'Associazione e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Copia dell'avviso di convocazione viene inviata all'indirizzo di posta elettronica di quei soli Soci che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo nel modulo di iscrizione o con successiva comunicazione alla sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o, nell'impossibilità, del Vice Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ove predisposto del bilancio sociale e di quanto all'ordine del giorno specificato in convocazione.

All'Assemblea potranno partecipare anche i Soci collegati in "teleconferenza" o in "video-

conferenza" o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare è necessario che:

sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota.

All'Assemblea Ordinaria compete deliberare riguardo:

l'approvazione del bilancio consuntivo;

l'approvazione del bilancio sociale qualora predisposto in maniera volontaria o in quanto obbligatorio per legge;

la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo,

la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo (qualora istituito),

la nomina e la revoca del Revisore legale dei conti (ove nominato),

All'Assemblea Straordinaria compete deliberare riguardo:

le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando il Presidente del Consiglio Direttivo, o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

ARTICOLO 7 - Convocazione, maggioranze, attribuzioni e regole delle assemblee

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) della maggioranza dei soci, e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega).

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (e il voto favorevole, in proprio o per delega), di almeno tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica dello statuto, determinate e specifiche, possono essere formulate di propria iniziativa dal Consiglio Direttivo ovvero possono essere presentate da almeno la metà più uno dei soci al Consiglio Direttivo, il quale, preso atto della ritualità della richiesta, convoca l'Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

Le proposte di modifica devono essere riportate integralmente in allegato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per deliberare in ordine ad esse. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Ogni Socio dispone di un voto all'Assemblea dei Soci. Nel caso di partecipazione di persone giuridiche, queste non potranno avere oltre 5 (cinque) voti a disposizione, il numero di voti

verrà definito al momento dell'accettazione di questi come soci ed indicato nel libro soci.

Un Socio assente può dare mandato scritto ad un altro Socio per rappresentarlo. Sono

ammesse un massimo di 2 (due) deleghe per Socio. Presiede l'Assemblea Generale dei Soci,

sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il Vice Presidente o uno dei membri del

Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall'Assemblea stessa a

maggioranza semplice dei Soci presenti e/o rappresentati. Svolge l'attività di Segretario

dell'Assemblea un Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti

dall'Assemblea e scelti tra i Soci dell'Associazione (ovvero, in caso di Soci persone

giuridiche, anche tra le persone da costoro indicate). Nell'ipotesi dei tre componenti il

Consiglio Direttivo è validamente costituito alla presenza di tutti. Il Consiglio Direttivo

nella prima riunione successiva alla nomina provvede a nominare al proprio interno il

Presidente del Consiglio Direttivo e le altre cariche del Consiglio Direttivo. Il Consiglio

Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente (qualora istituito), Tesoriere (ove

nominato), Segretario (ove nominato), Consiglieri. Il Presidente ed il Vice Presidente del

Consiglio Direttivo, nonché il Segretario e il Tesoriere, durano in carica fino alla scadenza

o decadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo resterà in carica 3 (tre) anni e i

suoi componenti sono rieleggibili. Non sono eleggibili come membri del Consiglio Direttivo

colore che abbiano cariche in organi politici. Requisiti indispensabili per essere membro

del Consiglio Direttivo sono essere associato, in pieno godimento dei diritti civili e non

incorrere in motivi di incompatibilità legale o statutaria. Il Consiglio Direttivo è convocato

e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei

Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio

Direttivo si deve riunire almeno 2 (due) volte all'anno per la determinazione della quota

annuale e per la predisposizione del bilancio consuntivo e ove necessario del bilancio sociale. Compete al Consiglio Direttivo deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio Direttivo può essere convocato e deliberare fruendo dei mezzi telematici di comunicazione purché la sua volontà venga espressa (telefono, teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, ecc.). Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente (oppure, in caso di assenza, al Vice Presidente) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, fatte salve le materie tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi. Le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni di

competenza del Consiglio Direttivo sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentono, da persone retribuite regolarmente, sia come lavoratori autonomi o professionisti che come lavoratori dipendenti o assimilati. Il Consiglio Direttivo dovrà produrre all'Organo di Revisione contabile se istituito, almeno 15 (quindici) gg. prima dello svolgimento dell'Assemblea, il bilancio e gli allegati esplicativi dovrà inoltre produrre anche il bilancio sociale qualora predisposto volontariamente o per legge. Al Consiglio Direttivo compete inoltre il potere di autorizzare l'apertura di Sezioni Periferiche dell'Associazione che da esso dipenderanno, anche amministrativamente. Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali. L'amministrazione del patrimonio e delle entrate dell'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo. Le spese ordinarie sono di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo, mentre le spese straordinarie sono deliberate collegialmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – CARICHE SOCIALI

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, cessazione o impedimento, al Vice Presidente (ove nominato) o al Consigliere più anziano per età.

Il Presidente presiede alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea, dà esecuzione

alle delibere del Consiglio Direttivo e, con l'assistenza del Tesoriere (ove nominato), custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue, in nome e per conto della Associazione, ogni operazione di cassa ed opera senza alcuna limitazione e con firma disgiunta sui conti bancari e postali e in ogni altro tipo di rapporto finanziario con terzi, nonché svolge ogni altra operazione finanziaria tenendo aggiornata la contabilità.

Il Presidente svolge le attività necessarie alla vita dell'Associazione in stretta collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, ai quali, in accordo con il Consiglio Direttivo, può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Associazione ed in particolare ad operare sui conti bancari e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra operazione finanziaria. Tali procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente attribuite all'esclusiva competenza del Presidente. In caso di necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo (ove nominato dall'assemblea) potrà essere o collegiale, composto da tre membri o anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30, comma 2, CTS, ovvero al comma 4 del medesimo articolo oppure su deliberazione dell'Assemblea. Durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti qualora l'associazione dovesse superare i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e gli sia espressamente richiesto.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 - REVISORE LEGALE

L'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro qualora superi i limiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017. L'attività di revisione, se istituita, può essere affidata ad un solo Revisore Unico anche non Socio o ad un Collegio dei Revisori composto anche da non Soci. Il revisore legale rimane in carica tre anni e può essere rinominato.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- dai contributi dei privati;

- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato; degli enti

o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o

progetti;

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; dai proventi delle cessioni

di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività

economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,

quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali delle ETS;

- da proventi derivanti da raccolte fondi.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di controllo, ove esistente,

possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di

finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ARTICOLO 13 - LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) registro volontari (eventuale);
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell'associazione e dovranno essere esibiti entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14 - BILANCIO

L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l'esercizio annuale successivo. Qualora obbligatorio o comunque predisposto, il bilancio sociale sarà

redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto del Ministro del Lavoro del 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni. I bilanci (consuntivo, preventivo e, ove previsto, sociale) sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci e dell'Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione. Gli schemi di bilancio saranno quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5/3/2020 o dagli schemi successivamente previsti, in particolare sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Il bilancio può essere integrato da un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

ARTICOLO 15 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell'Assemblea generale dei Soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato

dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche

non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento, il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D.

Lgs. 117/17, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del

Terzo settore., secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16 - NORME TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla


normativa vigente in materia. Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs.

117/2017.

Roma, 18/12/2023

I Soci:

(Giorgio Testa)

Firma..... 


(Ada Cristodaro)

Firma..... 

(Giuseppe Antelmo)

Firma..... 

(Alice Beggiolin)

Firma..... 

(Miriam Larocca)

Firma..... 

(Flavia Gallo)

Firma..... 